Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Esito di screening di Valutazione di incidenza ambientale e di Nulla Osta

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N° 392 Del 16/11/2026	Oggetto: intervento selvicolturale f 15 P.lle 10p e 11p – Arquata del Tronto Pr 694/26

IL DIRETTORE

Premesso che l'Unione Montana del Tronto ha presentato per conto di Lauri Luigi un'istanza acquisita al Prot. N. 8739 del 21/10/2026 per interventi selvicolturali in Comune di Arquata del Tronto al fine di ottenere il provvedimento finale di N.O. e VINCA;

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e di cui si è accertata la regolarità tecnica;

In virtù:
- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della DGR Marche n. 1661/2020;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'intervento selvicoturale non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZSC "Monte Vettore, Valle del lago di Pilato" IT5340014 e ZPS "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore " IT5330029" con presenza di Habitat 91L0.
Si rilascia, pertanto, a Lauri Luigi, il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata.
Si precisa che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Sia rispettato l'art. 8 delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016 di cui si allega copia;

- Per la ripulitura della pista forestale si applica l'art. 5 del Disciplinare forestale DCD 35/2012 di cui si allega copia.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'intervento deve essere sottoposto a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamé

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla osta

N° 392	Oggetto: intervento selvicolturale f 15 P.lle 10p e 11p – Arquata del Tronto
Del 16/11/2026	Pr 694/26

Vista la richiesta di nulla osta e di Vinca trasmessa dall'*Unione Montana del Tronto* per conto di Lauri Luigi, riguardante l'esecuzione di interventi selvicolturali in Comune di Arquata del Tronto;

Preso atto della documentazione trasmessa e acquisita al protocollo n. 8739 del 21/10/2026 consistente in:

"Format proponente" riferita all'intervento, attestazione Unione Montana, progetto di taglio forestale, documentazione catastale;

Visto il *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e della valutazione di incidenza degli interventi forestali (*approvato con D.C.D. N. 35 del 17/12/2012; entrata in vigore 09/04/2013);

Rilevato che gli interventi selvicolturali saranno realizzati su terreno censito in Comune di Arquata del Tronto F. 15 P.lle 10p e 11p per un totale di superficie al taglio di Ha 05.00.00:

Rilevato che l'area ricade in parte nella ZSC "Monte Vettore, Valle del lago di Pilato" IT5340014 e ZPS "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore " IT5330029" con presenza di Habitat 91L0

Che gli interventi previsti vengono di seguito descritti:

"*Si eseguirà il taglio di rinnovazione, ovvero di utilizzazione turnaria rilasciando un numero minimo di riserve pari a 100 per ettaro; di queste, almeno 30 saranno di età multipla di quella del ceduo. Sulla stazione rilevata, non si ravvisano particolari condizioni tali da far ritenere di elevare tale dotazione di riserve, sia in rapporto alle specie, sia allo sviluppo delle chiome, sia ai diametri ed alle altezze dei presunti rilasci e, soprattutto, per le oggettive condizioni ecologico-colturali (ridotta fertilità, diffusa rocciosità affiorante, ridotta presenza di suolo, ridotto sviluppo delle ceppaie; Cfr. foto delle aree di saggio allegate). Dalle aree di saggio è emerso che, mediamente, gli alberi presenti sono in numero di 1.300/ettaro. Che viene ad essere prelevata, mediamente, una quantità del 56% del volume totale nonostante che il prelievo del numero di polloni è dell'85% circa. Il soprassuolo è costituito da faggio e cerro mentre, in alcune aree più rocciose, è presente anche il carpino nero e la carpinella, Gli accrescimenti diametrici delle due specie principali sono mediamente ridotti. Il diametro medio degli alberi presenti è compreso fra gli 8 ed i 13 cm. L'area boscata rientra marginalmente nella ZPS IT5330029 con una superficie di circa 5.000 mq all'interno dell'Habitat 91L0 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion). Il periodo di taglio, comunque, si individua dal 15 settembre fino al 30 di aprile. L'esbosco verrà effettuato tramite mezzi meccanici in quanto esiste una pista forestale e della quale si richiede la ripulitura..*"

Ritenuto necessario sottoporre gli interventi in oggetto anche al Nulla Osta del Parco, art. 11 C.3 L. 394/1991 e smi;

Visto che gli interventi ricadono in zona 1 del DM 1990 e zona B del Piano del Parco;

Visto il Piano per il Parco e, in particolare, gli articoli 5, 6 e 8 delle NTA del Piano per il Parco i quali stabiliscono che in zona B *"..Per la gestione forestale valgono gli indirizzi gestionali dei Piani forestali regionali e dei Piani di gestione del patrimonio agricolo forestale delle Comunità Montane regolarmente approvati, previo parere favorevole del Parco*";

Viste le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016;

Visto il "format Valutatore" con ID: 352636|16/11/2026|SEG_S2 da cui si evince: "*la modesta entità degli interventi che interessano una superficie di 5 Ha di cui 5000 mq interni al sito Natura 2000 e la tempistica dell'intervento, sono tali da non generare incidenze negative significative alle specie di fauna e di flora di interesse comunitario e all'integrità ZSC "Monte Vettore, Valle del lago di Pilato" IT5340014 e ZPS "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore " IT5330029" con presenza di Habitat 91L0*" ;

Ritenuto pertanto che l'attività per cui si chiede l'autorizzazione non è tale da generare incidenze negative nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui ZSC "Monte Vettore, Valle del lago di Pilato" IT5340014 e ZPS "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore " IT5330029" con presenza di Habitat 91L0. Lo screening di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020 può quindi ritenersi concluso con esito positivo;

Ritenuto altresì, in considerazione della continuità ecologica delle porzioni forestali non rientranti nel Sito Natura 2000, applicare le prescrizioni applicabili alle aree limitrofe alla ZPS/ZSC;

Preso atto:
Che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 che "*In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile*"

Che ricorre l'urgenza al fine di emettere il provvedimento di competenza in relazione alla tempistica del procedimento amministrativo;

Visto l'art. 11 comma 3 e art. 13 della legge n. 394/1991 e s.m.i.;

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- della DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'intervento selvicoturale non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alla ZSC "Monte Vettore, Valle del lago di Pilato" IT5340014 e ZPS "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore " IT5330029" con presenza di Habitat 91L0.

Si rilascia, pertanto, a Lauri Luigi, il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata.

Si precisa che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Sia rispettato l'art. 8 delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016 di cui si allega copia;
- Per la ripulitura della pista forestale si applica l'art. 5 del Disciplinare forestale DCD 35/2012 di cui si allega copia.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'intervento deve essere sottoposto a nuova valutazione di incidenza e nulla osta. Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.

L'Istruttore
Tomassino Gabrielli

a. alla evoluzione naturale di aree con intensa copertura arborea;
b. delle fasce di "mantello" ed ecotonali di transizione tra il bosco e le praterie;
c. delle specie legnose di interesse conservazionistico;
d. di individui arbustivi e arborei sparsi nei pascoli, con priorità per quelli di maggiori dimensioni.

7. Alle aziende dotate di piano di pascolamento, redatto secondo le Linee guida di cui al punto 1 del documento D delle presenti misure di conservazione e approvato dal Parco, sono prioritariamente riconosciuti eventuali incentivi con particolare riferimento agli interventi di recupero dei pascoli, alla prevenzione dei danni da fauna e dei rischi sanitari e al recupero e manutenzione delle fonti; i Piani di pascolamento possono prevedere deroghe alle presenti misure di conservazione qualora vengano attuate modalità di allevamento sostenibili con particolare riferimento alla turnazione e al carico di bestiame, alla conduzione dei cani e all'uso di mezzi motorizzati.

Art. 8 – Sistema degli habitat forestali

1. I Piani e gli interventi forestali all'interno del Parco sono sottoposti alle procedure di cui al *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e per le valutazioni di incidenza negli interventi forestali*, approvato con D.C.D. n. 35/2012 e smi.

2. I soggetti pubblici, ivi comprese le Comunanze agrarie, proprietari di boschi sono comunque tenuti alla realizzazione di piani forestali secondo le *Linee guida per la redazione del piano di gestione forestale* di cui al documento D delle presenti misure di conservazione.

3. Ai suddetti piani e interventi si applicano inoltre le misure di conservazione di cui al presente articolo, oltre alle norme forestali regionali.

4. Negli interventi forestali gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito ai sensi delle norme forestali regionali devono essere esattamente individuati mediante coordinate gps, e marcati in maniera duratura.

5. Nei siti della Rete Natura 2000 è vietato qualsiasi intervento selvicolturale o comunque sottoposto alla valutazione, con concessione di deroga o meno, da parte dell'Ente Parco:
   a. nelle fasce di larghezza di 10 metri (per ogni lato) adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tavola b2 (inquadramento strutturale) del Piano per il Parco. L'Ente Parco, nel territorio marchigiano, applica come riferimento, qualora autorizzi l'intervento, le indicazioni selvicolturali di cui al capitolo 5, lettera b) delle "Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua" (Delibera Amministartiva dell'Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche n. 100/2014;
   b. in un raggio di 10 metri da fontanili nonché dalle sorgenti di cui al quadro conoscitivo (sistema ambientale - idrologeologia) del Piano per il Parco, fatti comunque salvi gli interventi realizzativi e di manutenzione ordinaria o straordinaria presentati ed autorizzati agli enti gestori delle sorgenti e captazioni ad uso idropotabile o di abbeveraggio del bestiame al pascolo;
   c. nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale. L'Ente Parco può valutare positivamente solo gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, di prevenzione del dissesto idrogeologico, di incolumità, salute e sicurezza pubblica o privata;
   d. sui versanti aventi pendenza media superiore a 60 gradi, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile, sempre se compatibili con le finalità di conservazione dell'habitat e nella misura strettamente necessaria agli utenti degli stessi usi civici e delle esigenze di riscaldamento dei proprietari pubblici, privati o degli aventi diritto;
   e. Fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 m a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto. L'Ente gestore può

concedere deroghe al periodo di divieto delle attività selvicolturali qualora si accerti d'ufficio o si faccia accertare da un libero professionista competente in materia, che il bosco oggetto di istanza di taglio non ospiti le specie faunistiche di interesse comunitario. L'Ente gestore si riserva inoltre la possibilità di modificare detti periodi qualora sopravvenissero particolari esigenze bio-ecologiche, di tutela della biodiversità complessiva dell'ecosistema coinvolto, di dissesto idrogeologico, di prevenzione degli incendi boschivi o di incolumità, salute e sicurezza pubblica e privata.

6. Negli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 è comunque vietato il taglio:
   a. degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*). In relazione alla locale abbondanza, nella composizione del soprassuolo, del tiglio, del frassino maggiore e del carpino bianco, l'Ente Parco, per esigenze legate alla rinnovazione di queste specie di norma non longeve, può concedere deroghe alla presente disposizione;
   b. di alberi d'alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui ad ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi per cui si può diminuire il numero di soggetti morti o deperienti da rilasciare.
   c. degli individui plurisecolari (cioè con diametro superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla definizione di albero secolare della LR Marche 6/2005);
   d. degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.

7. La carbonizzazione in bosco è consentita solo nei boschi cedui nei siti già a tal fine utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco. La carbonizzazione è comunque vietata nell'habitat 9180.

8. Nelle aree boscate è vietato il pascolo fatto salvo durante il transito e per attività di riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.

9. Fatti salvi eventuali interventi per la sicurezza pubblica indifferibili e urgenti disposti dai Comuni competenti, deroghe al presente articolo possono essere approvate dal Parco comunque nel rispetto degli obiettivi generali di conservazione e tenendo conto degli usi e consuetudini locali:
   a. per interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture causati da eventi meteorologici eccezionali;
   b. per motivi di sicurezza pubblica;
   c. per interventi approvati dal Parco finalizzati alla conservazione di specie o al recupero e miglioramento ambientale di habitat;
   d. per la prevenzione e lotta degli incendi boschivi, in coerenza con il Piano Antincendio boschivo del Parco;
   e. per interventi fitosanitari previsti dalle Autorità competenti;
   f. qualora motivatamente previste, sulla base di approfondite valutazioni specialistiche, in progetti o piani approvati dal Parco.

TITOLO III – MISURE DI CONSERVAZIONE REGOLAMENTARI SITO SPECIFICHE

Art. 9 – SIC IT5330004 Monte Bove

1. Le attività alpinistiche ed escursionistiche sono regolamentate ai sensi del D.D. n. 542/2009 e del D.D. n. 384/2014.

2. Ai sensi dell'allegato IV alla DGR Marche n. 1471/2008 e smi, qualora, all'interno di un Sito Natura 2000 del settore marchigiano del Parco, più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie indicati nel formulario del Sito interessato, il Parco può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

3. Sono comunque esclusi dalla Valutazione di incidenza gli interventi selvicolturali conformi a piani forestali o di assestamento approvati dal Parco e che abbiano ottenuto il parere positivo di valutazione di incidenza.

4. Per gli interventi sottoposti anche al nulla osta del Parco ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare, il parere del Parco relativo alla Valutazione di incidenza è compreso nello stesso nulla osta.

5. Tutti gli interventi forestali e selvicolturali all'interno dei Siti Natura 2000 devono comunque avvenire nel rispetto delle misure di conservazione adottate dalle Regioni territorialmente competenti e dal Parco.

ART. 5 - PISTE FORESTALI E ALTRA VIABILITA' SECONDARIA

1. In tutto il territorio del Parco, gli interventi di manutenzione della viabilità secondaria, ivi comprese strade vicinali, piste forestali e sentieri, nell'ambito degli interventi forestali possono essere effettuati nel rispetto delle seguenti norme:
   a. sono automaticamente autorizzati gli interventi di ordinaria manutenzione che non comportano allargamenti della sede viaria attualmente riscontrabile, nonché modesti interventi di manutenzione straordinaria con ripristini della sede viaria fino a 1 metro entro l'ampiezza originaria e comunqueper tratti di lunghezza complessiva, per ogni intervento forestale, non superiore a 50 metri;
   b. gli altri interventi di manutenzione straordinaria o che prevedono ripristini di ampiezza della sede viaria originaria sono sottoposti al preventivo nulla osta del Parco;
   c. non sono comunque consentiti interventi di realizzazione di nuove piste forestali o di allargamento delle sedi viarie esistenti;
   d. gli interventi di manutenzione e ripristino lungo la viabilità non aperta al pubblico transito veicolare devono prevedere adeguate misure, quali l'apposizione di specifica segnaletica verticale nonché di sbarre o altre barriere fisiche, finalizzate ad impedire l'accesso di mezzi motorizzati non aventi diritto, durante e successivamente all'effettuazione degli interventi forestali;
   e. lungo la viabilità utilizzata negli interventi forestali deve essere esclusa da tali interventi una fascia di almeno 3 metri lungo scarpata di valle, fatte salve le aperture strettamente necessarie alle attività di esbosco;
   f. il transito di mezzi motorizzati fuori dalla rete viaria, necessario per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, non deve comportare l'innesco di processi di degrado o di erosione del suolo e del cotico erboso; eventuali alterazioni dell'ambiente, dovute anche al transito di veicoli e documentate dal CTA del CFS, devono essere oggetto di specifici interventi di recupero approvati dal Parco;
2. Lungo i sentieri ufficiali del Parco approvati con DCD n. 52/2003 e s.m.i. sono consentiti, previa autorizzazione del Parco, esclusivamente gli interventi di manutenzione o adeguamento finalizzati alla valorizzazione ambientale e alla corretta fruizione turistico-ricreativa e comunque nel rispetto dei criteri di segnalazione e numerazione adottati dal Parco.